

# **STATUTO**

della Associazione per le Malattie Infiammatorie dell'Intestino (Colite Ulcerosa e Malattia di Crohn) della Liguria (A.M.I.C.I. - Liguria)

## **DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO**

Art. 1 E' istituita un' Associazione denominata "Associazione per le malattie infiammatorie croniche dell'intestino - Liguria", "A.M.I.C.I. - Liguria"

Art. 2 La sede dell'Associazione è in Genova, Piazza della Maddalena 5-4. Con il voto, a maggioranza, del Consiglio di amministrazione tale sede potrà essere trasferita altrove, purché nell'ambito del territorio del comune di Genova.

Art. 3 L'Associazione ha durata illimitata e non ha fini di lucro. L'Associazione si propone i seguenti fini:

- a) promuovere e favorire con ogni mezzo la conoscenza delle malattie infiammatorie dell'intestino al fine di favorire la diagnosi precoce e la efficace cura dei pazienti che ne sono colpiti, nonché l'aggiornamento sulle nuove acquisizioni scientifiche in materia;
- b) sensibilizzare gli organismi politici, amministrativi, sanitari, gli organi di stampa, la radio e la televisione, al fine di migliorare l'assistenza ai pazienti e alle loro famiglie;
- c) suggerire, promuovere e sviluppare iniziative per assicurare adeguati mezzi di assistenza ai pazienti e alle loro famiglie, in special modo dove l'organizzazione assistenziale pubblica non offre ancora interventi e strutture adeguate;
- d) promuovere iniziative ricreative e culturali, corsi, pubblicazioni, conferenze e altre manifestazioni che permettano l'educazione dei pazienti, l'aggiornamento dei medici, l'informazione degli organi di governo;
- e) promuovere e facilitare l'approvvigionamento per conto dei propri associati di prodotti farmaceutici di documentata efficacia, di difficile reperibilità sul mercato o di costo sul mercato.

## **PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI**

Art. 4 Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
- b) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti;

Le entrate dell'Associazione sono costituite:

- a) dalle quote sociali;
- b) dall'utile derivante dall'organizzazione di manifestazioni e partecipazione ad esse;
- c) da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attività sociale.

Art. 5 L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno; il Consiglio di amministrazione entro 30 giorni dalla fine dell'esercizio sociale predisporrà il bilancio

consuntivo; entro 60 giorni dalla fine dell'esercizio sociale disporrà il bilancio preventivo per il successivo esercizio.

## **SOCI**

Art. 6 Gli appartenenti all'Associazione si dividono in soci ordinari, soci sostenitori e soci onorari; l'adesione quale socio ordinario è consentita a tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti, affetti da malattie infiammatorie intestinali comprovate ed ai loro familiari.

L'adesione alla Associazione quale socio sostenitore è consentita a tutti i cittadini italiani e stranieri ovunque residenti.

La qualifica di socio ordinario e sostenitore si acquista versando alla segreteria dell'Associazione la quota associativa annua stabilita annualmente dal Consiglio di amministrazione.

La qualifica di socio onorario è concessa su decisione del Consiglio di amministrazione a tutte le persone che in qualsiasi modo dimostrino il loro interesse ai fini dell'Associazione. I soci onorari non sono tenuti al pagamento della quota annuale ed hanno diritto di partecipare all'Assemblea con diritto di voto.

I soci che non presenteranno per iscritto le loro dimissioni entro il 30 ottobre di ogni anno saranno considerati soci anche per l'anno successivo e obbligati al versamento della quota associativa annuale. La qualifica di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e le ultime due cause di perdita della qualifica di socio saranno rispettivamente dichiarate la prima dal Consiglio di amministrazione e la seconda sancita dall'Assemblea dei soci. I soci sono tenuti, secondo le loro attitudini professionali, a collaborare con partecipazione attiva per il conseguimento delle finalità dell'Associazione.

Tutte le prestazioni fornite dai soci sono a titolo completamente gratuito. Possono essere soltanto rimborsate le spese effettivamente sostenute per l'attività prestata.

## **AMMINISTRAZIONE**

Art. 7 L'Associazione è amministrata da un Consiglio di amministrazione composto da 5 membri eletti dall'Assemblea dei soci per la durata di anni 3. In caso di defezione per qualunque causa del numero dei consiglieri, esso sarà integrato dal Consiglio che ne chiederà la convalida alla prima Assemblea.

Il Consiglio nomina nel proprio seno il Presidente, il Vice Presidente, il segretario e il tesoriere.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.

Art. 8 Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno due dei suoi membri e comunque almeno una volta all'anno per deliberare il bilancio consuntivo, il preventivo e l'ammontare della quota associativa. Per la validità delle delibere del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza dei consiglieri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede l'Assemblea. L'Assemblea è presieduta dal Presidente ed in sua assenza dal Vice Presidente. In assenza di entrambi è presieduta dal più anziano dei presenti. Delle riunioni del Consiglio è redatto in apposito libro il relativo verbale che sarà sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Art.. 9 Il Consiglio ha i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione senza limitazione alcuna.

Art. 10 Il Presidente, ed in sua assenza il Vice Presidente, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio, cura l'esecuzione delle delibere assembleari e del Consiglio. Nei casi d'urgente necessità esercita i poteri del Consiglio salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione.

## **ASSEMBLEA**

Art. 11 Gli associati sono convocati in assemblea dal Consiglio almeno una volta all'anno e non oltre il mese di marzo mediante comunicazione scritta a ciascun associato oppure mediante affissione nell'albo della Associazione dell'avviso di convocazione contenente l'ordine del giorno almeno 15 giorni prima della data prevista per l'adunanza.

L'Assemblea deve essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno 1/10 dei soci.

L'Assemblea può essere convocata anche fuori dalla sua sede purché nella circoscrizione territoriale di Genova.

Art. 12 L'Assemblea delibera:

- sul bilancio consuntivo e preventivo
- sugli indirizzi e direttive dell'Associazione
- sulla nomina del Consiglio di amministrazione
- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto
- su quanto per legge e statuto è di competenza dell'Assemblea.

Art. 13 Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti gli associati in regola con la quota annuale di associazione; gli associati possono farsi rappresentare da altri associati. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio e in sua assenza dal Vice Presidente; in assenza di entrambi l'Assemblea nomina il suo presidente, il segretario e se lo ritiene opportuno due scrutatori.

Il Presidente dell'Assemblea:

constata il diritto di intervento e la validità di costituzione dell'Assemblea;  
firma unitamente al segretario il verbale contenente la volontà degli associati.

L'Assemblea delibera in prima convocazione, a maggioranza di voti con la presenza di almeno metà degli associati; in seconda convocazione la deliberazione è presa a maggioranza di voti qualunque sia il numero dei presenti.

Per modificare l'atto costitutivo o lo statuto occorre la presenza di almeno la metà degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio occorre il voto favorevole di almeno 3/4 degli associati.

## **COLLEGIO DEI REVISORI**

Art. 14 La gestione della Associazione è controllata da un collegio di revisori composto da 3 membri eletti annualmente dalla Assemblea degli associati.

Il Collegio, ove non vi abbia provveduto l'Assemblea, elegge nel suo seno il Presidente.

I revisori accerteranno la regolare tenuta della contabilità, redigeranno una relazione sui bilanci annuali, accerteranno la consistenza della cassa e l'esistenza dei valori e titoli di proprietà dell'Associazione, potranno in qualunque momento e anche individualmente procedere ad atti di ispezione e controlli.

Nessun compenso è dovuto ai membri del Collegio dei Revisori.

## **SCIoglimento**

Art. 15 Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei soci che provvederà alla nomina di uno o più liquidatori e delibererà sulla devoluzione del suo patrimonio secondo i criteri fissati dalla Legge n° 266/91 - Art. 5 - Comma 4.

I beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore.

## **CONTROVERSIE**

Art. 16 Tutte le controversie fra gli associati, tra questi e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte con esclusione di ogni altra giurisdizione alla competenza di un collegio di Probiviri da nominarsi dalla Assemblea. I Probiviri giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità; il loro giudizio è inappellabile.

Art. 17 Per tutto quanto non espressamente previsto dallo statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile in materia di associazioni ed alle vigenti leggi in materia di volontariato.